



Comune di Marciana

Provincia di Livorno

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 7 del 16/07/2026

**OGGETTO: MANIFESTAZIONI NELL'AMBITO DEL MARCIANA MUSIC FESTIVAL 2026.
DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E/O LATTINE.**

IL SINDACO

PREMESSO che:

– il Ministero dell'Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 ha posto in evidenza “la necessità di qualificare – nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative”;

- nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata “la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;

CONSIDERATO:

– che l’attività di vendita di alcolici effettuata al di fuori dai pubblici esercizi in ragione della liberalizzazione dell’esercizio dell’attività commerciale, non trova limitazioni o vincoli d’esercizio nelle disposizioni nazionali e regionali in materie analoghe a quelle dei pubblici esercizi;

RILEVATO:

– che le attività commerciali del settore alimentare e misto e gli esercizi pubblici effettuano, per lo più in occasione di manifestazioni pubbliche e nelle ore serali e notturne, la vendita per asporto di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e/o lattine, le quali vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie e le piazze, contribuendo ad alimentare problemi di ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti ed imbrattamenti nonché incidenti con lesioni alle persone;

– che tali modalità di consumo generano il fenomeno dell’abbandono a terra dei contenitori di vetro delle bevande, oppure delle lattine, sia integri che pericolosamente frantumati, e che ciò costituisce non solo fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree, ma contribuisce anche a ingenerare una sensazione di degrado urbano;

PREMESSO che nell’ambito del programma delle manifestazioni relativo ai mesi di luglio ed agosto 2026 sono previsti i seguenti eventi, nell’ambito del *Marciana Music Festival*:

- Il **24 luglio - Marciana Comedy Show**, presso il Parco Attrezzato di Procchio, con inizio previsto alle ore 21:45;
- Il **31 luglio - Procchio Beach Dance Party**, presso la Spiaggia di Procchio, con inizio previsto alle ore 21:45;
- Il **02 agosto - Renoir, con Officina della Musica**, presso il Parcheggio Porto Vitale di Pomonte, con inizio previsto alle ore 21:45;
- Il **09 agosto - Eros, European Tribute song**, presso Piazza For di Porta a Marciana, con inizio previsto alle ore 21:45;
- Il **13 agosto – Memorial Battisti**, presso Piazza del Castagneto a Poggio, con inizio previsto alle ore 21:45;

CONSIDERATO che si prevede per tali occasioni un discreto afflusso di spettatori provenienti da tutta l’Isola d’Elba;

RILEVATO PERTANTO l’esigenza di adottare provvedimenti finalizzati:

- a limitare in determinati orari nelle aree interessate dalla suddetta manifestazione, la vendita, anche per asporto, di alcolici e altre bevande in contenitori di vetro e/o lattine;
- a prevenire e contrastare i rischi per l’incolumità pubblica e di danneggiamento di beni pubblici e/o privati connessi all’utilizzo improprio e alla conseguente possibile dispersione al suolo di contenitori di vetro e/o lattine;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare idoneo provvedimento finalizzato a prevenire inconvenienti e rischi derivanti dalla vendita incontrollata di bevande e la dispersione dei relativi contenitori in vetro e/o lattine, al fine di preservare la sicurezza urbana, la tranquillità dei residenti, dei visitatori e dei turisti;

VALUTATA la necessità di adottare tutte le idonee misure a tutela e garanzia della pubblica incolumità, della sicurezza e dell’ordine pubblico, anche allo scopo di prevenire potenziali situazioni di pericolo;

RITENUTO pertanto di dover provvedere ad evitare il possibile verificarsi di disordini che potrebbero degenerare in risse, lancio di oggetti con conseguente possibilità di danno e pericolo per persone e cose;

RILEVATO a tal fine che consentire in occasione dell'evento suddetto la vendita di bevande in contenitori di vetro e/o lattine, da parte degli operatori del settore commerciale e della somministrazione ubicati nelle vicinanze, e il consumo stesso possano creare pericolo e dare vita a disordini vari con risse e lancio di tali oggetti;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

TENUTO CONTO dell'eccezionalità del divieto, nonché della sua temporaneità;

PRECISATO che del presente provvedimento è stata data preventiva comunicazione alla Prefettura, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente;

ORDINA

Di far rispettare il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e/o lattine, da parte degli esercizi commerciali, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in occasione degli eventi di cui sopra:

- **nella frazione di Procchio** - Marciana, dalle ore 20.00 del 24 luglio 2026 alle ore 01.00 del giorno 25 luglio 2026;
- **nella frazione di Procchio** - Marciana, dalle ore 20.00 del 31 luglio 2026 alle ore 01.00 del giorno 01 agosto 2026;
- **nella frazione di Pomonte** – Marciana, dalle ore 20.00 del 02 agosto 2026 alle ore 01.00 del 03 agosto 2026;
- **nel borgo di Marciana**, dalle ore 20.00 del 09 agosto 2026 alle ore 01.00 del 10 agosto 2026;
- **nella frazione di Poggio** – Marciana, dalle ore 20.00 del 13 agosto 2026 alle ore 01.00 del 14 agosto 2026;

Nello specifico nelle date e nelle fasce orarie sopra menzionate dovranno essere rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) divieto di vendita anche in forma ambulante di bevande in contenitori di vetro e/o lattine, negli stessi tempi e luoghi di cui sopra;
 - 2) divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro e/o lattine, al di fuori degli spazi autorizzati agli stessi esercizi commerciali di cui sopra, i gestori dovranno assicurarsi che nessun contenitore od oggetto in vetro oppure lattine, siano asportati;
 - 3) obbligo per i titolari e/o gestori di tutti gli esercizi pubblici di somministrazione, gli esercizi commerciali, le attività artigianali e simili, di esporre, in modo ben visibile, all'ingresso degli esercizi stessi appositi avvisi che informino il pubblico del divieto imposto dal presente provvedimento;
- In caso di inosservanza della presente ordinanza, i contenitori in vetro e le lattine saranno immediatamente fatti gettare nel primo contenitore per rifiuti utile.

DISPONE

- che il Comando di Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia facciano osservare la presente Ordinanza e nel caso di inosservanza l'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori, ai sensi dell'art. 7bis, *comma 1bis*, del D.Lgs. 267/2000;
- che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio e di renderlo noto alle attività commerciali interessate;
- che copia del presente atto venga trasmessa alla Prefettura di Livorno, alla Stazione Carabinieri Marciana Marina e al Comando di Polizia Municipale, incaricato di assicurare il rispetto dell'esecuzione del presente provvedimento.

L'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento diviene obbligatoria con decorrenza immediata, dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare quanto disposto con la presente Ordinanza.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al TAR Toscana, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione o, in alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, nei modi previsti dall'art. 8 e segg. Del D.P.R. n. 1199/71.

FIRMATO
IL SINDACO
BARBI SIMONE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).